SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2035-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

 \mathbf{sul}

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1962 (V. Stampato n. **3430**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 maggio 1962

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 3 dicembre 1960

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione consolare tra l'Italia e la Jugoslavia, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960. Dando piena ed intera esecuzione a detta Convenzione, si colma un vuoto nella normazione che regola i rapporti, in complesso buoni, tra i due Paesi.

Dopo l'ultima guerra, infatti, la Convenzione di stabilimento e consolare del 21 agosto 1924 tra l'Italia e il Regno serbo-croato-

sloveno, a differenza di altri Accordi, non fu rimessa in vigore. La nuova Convenzione, che segue lo schema dei moderni strumenti diplomatici del genere e si ispira anche al testo di Convenzione consolare predisposto dalle Nazioni Unite a Ginevra nel 1960, contiene alcune norme innovatrici dell'attuale prassi, prevedendo per tutti i casi di eventuali controversie soluzioni soddisfacenti.

Il relatore propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

BOLETTIERI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare fra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 47 della Convenzione medesima.